

COMUNE DI BOSCONERO

PROVINCIA DI TORINO

GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

INVITA

Tutti i cittadini che sono in possesso dei requisiti per la nomina a GIUDICE POPOLARE e che non sono ancora iscritti negli albi definitivi, a presentare domanda d'iscrizione.

Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco, la modulistica è disponibile sul sito web del Comune oppure presso l'Ufficio Anagrafe, e devono essere presentate **non oltre il 31 luglio 2025**.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale e civile;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Titolo di studio di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte di Assise, e titolo di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 10.04.1951, n. 287 non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare: i magistrati e i funzionari dell'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate o ad organi di polizia, i ministri di culto ed i religiosi.

Lì 01.04.2025

IL SINDACO
FORNERIS Paola